

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

54/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Bilancio di previsione 2011 – La questione delle aliquote e delle tariffe	2
Adeguamento del costo di costruzione entro il 31/12/2010	3
Obbligo di valutazione stress lavoro-correlato – 1° gennaio 2011	3
Contratti pubblici nulli senza tracciabilità dei pagamenti	4
La costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione è facoltativa per gli Enti Locali: CIVIT – DELIBERA n. 121/2010	5
Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 – Decreto ministeriale del 7 dicembre 2010	6
Possibilità assunzionali nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e applicabilità dei limiti ai trattamenti stipendiali per il 2011 - Corte dei Conti	6

Bilancio di previsione 2011 – La questione delle aliquote e delle tariffe

In concomitanza con la predisposizione dei bilanci di previsione 2011 si riassumono di seguito alcune indicazioni circa la questione delle Tariffe, aliquote, tasse, e tributi.

A norma dell'art. art. 54, comma 1, del Dlgs. 446/1997 l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, tanto che le relative deliberazioni devono essere adottate propedeuticamente all'approvazione del bilancio.

Anche per il 2011 vige il blocco degli aumenti delle aliquote disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 con le modifiche di cui all'art. 77 bis della legge 133/2008.

Infatti anche per il 2011 e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani.

Il divieto è stato confermato anche dal ddl stabilità 2011.

Ciò premesso si ricorda che tale blocco non si applica agli aumenti dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI determinati ai sensi del Dlgs. 446/1997 (come sostenuto dalla Corte dei conti della Lombardia).

Le deliberazioni concernenti le tariffe e le aliquote devono essere assunte prima della deliberazione del bilancio di previsione, in caso contrario si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000).

La decorrenza delle tariffe è sempre il 1° gennaio anche se il bilancio è stato approvato oltre il termine del 31/12.

Adeguamento del costo di costruzione entro il 31/12/2010

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 05.08.1978 n. 457.

Per la Regione Lombardia il riferimento è l'art. 48 della L.R. n. 12 del 2005.

A norma del comma 2 dell'art. 48 della L.R. n. 12/2005, per la Regione Lombardia, si prevede che "nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale, di cui al comma 1°, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo".

Fatta salva eventuale diversa previsione a livello regionale, gli Enti dovranno aggiornare il costo di costruzione entro il 31.12.2010, con decorrenza 1° gennaio 2011, atteso che in mancanza si dovrà applicare il medesimo costo di costruzione vigente nell'anno 2010.

In relazione al valore dell'adeguamento sarà necessario individuare il dato ufficiale ISTAT relativo alle variazioni del mese di dicembre 2010 che però al momento non è ancora stato pubblicato.

Per quanto riguarda il provvedimento da adottare, fatta salva specifica previsione statutaria o regolamentare, si potrà procedere con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico o con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Obbligo di valutazione stress lavoro-correlato – 1° gennaio 2011

Come previsto dagli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, così come novellato dal D. Lgs. 106/09, vi è l'obbligo da parte del datore di lavoro di inserire la valutazione dello stress da lavoro-correlato

integrato nel documento di valutazione dei rischi entro il termine inizialmente fissato al 1° agosto 2010.

Successivamente con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il termine è stato spostato al 1° gennaio 2011.

A partire dal 2011 pertanto diviene obbligatorio procedere alla valutazione dello stress lavoro-correlato anche per gli Enti Locali

Il nuovo obbligo è contenuto nel Testo unico sulla sicurezza che all'art. 28 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare «*tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori*», tra cui anche il rischio collegato allo stress.

La valutazione dovrà avvenire per il tramite del Responsabile di prevenzione e protezione, del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sul sito del Ministero del Lavoro è possibile ottenere ulteriori informazioni circa i nuovi adempimenti consultando le indicazioni, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

Per ulteriori approfondimenti:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20101118_Stresslavorocorrelato.htm

Contratti pubblici nulli senza tracciabilità dei pagamenti

Dal sito www.governo.it:

Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonché gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica amministrazione devono contenere l'indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i relativi pagamenti, attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Sono state emanate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all'operatività della normativa, per dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi. I soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità sono obbligati:

- ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; ad effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- a indicare, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.

La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti contratti:

- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;

- concessioni di lavori pubblici e di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria;
- di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.

La costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione è facoltativa per gli Enti Locali: CIVIT – DELIBERA n. 121/2010

Riportiamo di seguito l'estratto della deliberazione CIVIT n. 121/2010 in relazione alla facoltà per i Comuni di istituire gli OIV. Il testo integrale del documento è reperibile su www.civit.it:

"Considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Occorre, tuttavia, precisare che, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ne consegue che:

□ non possono essere nominati, quali componenti dell'OIV, soggetti legati all'organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali), come previsto nella delibera CIVIT n. 4/2010 e nelle risposte a quesiti pubblicate sul sito istituzionale www.civit.it;

□ le nomine dei componenti devono essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 14 in tema di incompatibilità.

Gli enti più piccoli e attigui possono procedere all'istituzione di OIV in forma associata.

Inoltre, il regime di esclusività previsto dalla delibera CIVIT n. 4/2010 non opera, in sede di nomina di componente degli OIV, se si tratti di più incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini.

Non rientrano nelle competenze di questa Commissione le questioni attinenti all'individuazione e ponderazione dei compensi, o più generali costi, dell'OIV e del complessivo problema dell'invarianza della spesa".

Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 – Decreto ministeriale del 7 dicembre 2010

L'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Con il decreto ministeriale del 7 dicembre si è provveduto dunque a stabilire la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fissandolo al 1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

Possibilità assunzionali nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e applicabilità dei limiti ai trattamenti stipendiali per il 2011 - Corte dei Conti

La Corte dei Conti per la Toscana, con Del. n. 205/2010/PAR ha ulteriormente chiarito le questioni in oggetto affermando che:

La legittimità di assunzioni che avvengano nel rispetto della normativa che, come ribadito dalle Sezioni Riunite con la delibera n. 52 del 11 novembre 2010, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, per l'anno 2011, è regolata dal disposto dell'art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha fissato i due limiti della spesa di personale non superiore a quella sostenuta nel 2004 e delle nuove assunzioni che sono consentite nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute *nell'anno precedente*, locuzione che va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento, come definitivamente chiarito dalle Sezioni Riunite nella delibera su questione di massima appena citata. A questo limite va aggiunto il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che, nella sua ultima versione modificata dell'art. 14, comma 9, della L. 122/10, recita: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale." La Sezione ha già chiarito, invece, nel parere approvato con delibera n. 160 del 17 novembre 2010, che non si applica il limite del "20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente" sancito dall'art. 76 appena citato; tale norma si ritiene possa riferirsi ai soli enti

sottoposti al patto di stabilità, per le motivazioni esplicate in tale delibera, che qui si intendono richiamate.

In relazione invece ai limiti riferiti al trattamento economico dei dipendenti (art. 9, comma 1, del D.L. 78/10, convertito con modificazioni nella L. 122/10) la Corte ricorda che *"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14."* Queste ultime

disposizioni, in particolare, fanno salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010, nonché le risorse destinate al settore scolastico.

Nel testo della norma, come modificato in sede di conversione, il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 è dato dal "trattamento ordinariamente spettante" nell'anno 2010.

Sono esclusi da tale limite ("al netto") gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa

Bergamo, 21 dicembre 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord